



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 07.11.2005
COM(2005) 543 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento in
materia di documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE**

Proposta di

CODICE DI CONDOTTA

relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE

(presentata dalla Commissione)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento in
materia di documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE**

1. INTRODUZIONE

1. La presente comunicazione è intesa a riferire in merito ai lavori svolti dal gennaio 2004 al maggio 2005 dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (FCPT) in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE e a presentare le conclusioni che la Commissione ha tratto da tali lavori.

2. CONTESTO

2. Per dar seguito al suo studio sulla "*Tassazione delle società nel mercato interno*"¹, nella sua comunicazione del 2001 "*Verso un mercato interno senza ostacoli - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società*"² la Commissione ha proposto di creare un "Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento". L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato conclusioni favorevoli a tale iniziativa.

Il Forum è stato ufficialmente istituito dalla Commissione nel giugno 2002 ed è composto da un esperto dell'amministrazione fiscale di ciascuno Stato membro e da 10 esperti provenienti dal mondo imprenditoriale. Vi partecipano in qualità di osservatori rappresentanti dei paesi candidati e del Segretariato dell'OCSE. Una sintesi dei lavori del FCPT è disponibile sul sito web della Commissione³.

3. Come risulta anche dalle conclusioni del Consiglio, il FCPT deve condurre i suoi lavori sulla base del consenso e fornire, nel quadro degli orientamenti dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, soluzioni pragmatiche non legislative ai problemi concreti connessi alle pratiche in materia di prezzi di trasferimento nell'UE.
4. Il FCPT si è riunito per la prima volta nell'ottobre 2002 e ha stabilito un programma di lavoro biennale.

¹ "*Tassazione delle società nel mercato interno*", documento di lavoro della Commissione, SEC(2001) 1681 del 23.10.2001.

² Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: "*Verso un mercato interno senza ostacoli - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società*" COM(2001) 582 def. del 23.10.2001.

³ http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/index_en.htm

5. Il principale risultato del primo periodo di attività del FCPT è costituito dalle sue conclusioni e raccomandazioni su questioni relative alla Convenzione sull'arbitrato (Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate) e su alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli nel contesto delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri.
6. Le conclusioni e raccomandazioni del FCPT hanno costituito la base di una comunicazione della Commissione⁴ sui lavori del FCPT dall'ottobre 2002 al dicembre 2003, che comprende una proposta di codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione sull'arbitrato e per alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli previste nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri, che è stata pubblicata il 23 aprile 2004. Il codice di condotta proposto è stato adottato dal Consiglio il 7 dicembre 2004.
7. In considerazione dei risultati costruttivi realizzati e delle importanti questioni ancora da affrontare nel quadro del programma di lavoro del FCPT, nel dicembre 2004 la Commissione ha prolungato il mandato del FCPT per altri due anni (dal gennaio 2005 al dicembre 2006).

3. ATTIVITÀ DEL FORUM CONGIUNTO DELL'UE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO DAL GENNAIO 2004 AL MAGGIO 2005

8. Una relazione sulle attività del FCPT, adottata all'unanimità nel maggio 2005, relativa in particolare ai lavori sugli obblighi documentali in materia di prezzi di trasferimento, figura in un documento di lavoro dei servizi⁵. Nella relazione sono sintetizzate le discussioni del FCPT. Si conclude che una standardizzazione e una parziale centralizzazione della documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE potrebbero favorire lo sviluppo del mercato interno.
9. Dal gennaio 2004 al maggio 2005 il FCPT si è principalmente dedicato alla questione della documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE. È stato rilevato che nell'UE gli obblighi relativi a tale documentazione sono aumentati e variano in misura considerevole da uno Stato membro all'altro.
10. L'esistenza di obblighi documentali diversi nell'ambito del mercato interno costituisce un problema per una società di uno Stato membro che intenda creare e/o operare con una società collegata in un altro Stato membro. La compilazione di una documentazione separata e unica per ogni Stato membro interessato è antieconomica. Sono soprattutto le piccole e medie imprese ad avere questo tipo di difficoltà.
11. Per porre rimedio a tale situazione, il Forum ha individuato diversi approcci nei confronti degli obblighi documentali e, alla luce dei rispettivi aspetti positivi e

⁴ COM(2004) 297 def. del 23.4.2004: "Comunicazione sui lavori del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle società dall'ottobre 2002 al dicembre 2003 e su una proposta di codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione d'arbitrato (90/436/CEE del 23 luglio 1990)".

⁵ SEC(2005) 1477 del 11.11.2005, Report on transfer pricing documentation prepared by the EU Joint Transfer Pricing Forum.

negativi, in particolare in termini di certezza giuridica e flessibilità, ha deciso di portare avanti un particolare concetto di documentazione standardizzata, ossia quello della "documentazione dei prezzi di trasferimento nell'UE" (DPT UE). Le principali caratteristiche della DPT UE sono la standardizzazione degli obblighi documentali necessari per consentire a un'amministrazione fiscale di valutare i rischi e di ottenere informazioni sufficienti ai fini della valutazione dei prezzi di trasferimento di un gruppo, la possibilità di centralizzare la parte comune della documentazione ("masterfile" o documentazione generale) a livello di gruppo e la messa a disposizione di tutti gli Stati membri dell'UE interessati di informazioni comuni standardizzate sui prezzi di trasferimento valide per tutte le consociate di un'impresa multinazionale residenti nell'UE.

12. Nell'ambito del Forum si è inoltre discusso della ricerca di elementi comparabili nelle banche dati, della valutazione dei rischi, di proposte di raccomandazioni più generali in materia di tempi e compilazione della documentazione, di aggregazione delle transazioni, di semplificazione degli obblighi documentali per le PMI, di obblighi linguistici, di sanzioni connesse alla documentazione, dell'applicazione delle norme in materia di documentazione alle stabili organizzazioni e degli effetti della nuova entrata in vigore della Convenzione sull'arbitrato il 1° novembre 2004.

3.1. Ricerca di elementi comparabili nelle banche dati

13. Per dimostrare la conformità delle transazioni intragruppo al principio di piena concorrenza, sia il contribuente che l'amministrazione fiscale hanno varie possibilità. Possono preferibilmente basarsi su elementi ottenuti da fonti di informazioni agevolmente accessibili nell'ambito della società o del gruppo (elementi comparabili interni), o su elementi comparabili esterni che possono essere ottenuti da svariate fonti, comprese le banche dati che soddisfino i requisiti di comparabilità e le norme sull'aggregazione delle transazioni. Il Forum ha convenuto che le amministrazioni fiscali dovrebbero valutare gli elementi comparabili nazionali o non nazionali in funzione dei fatti e delle circostanze propri del caso in questione. Ad esempio, gli elementi comparabili trovati in banche dati paneuropee non dovrebbero essere automaticamente rifiutati. L'uso di elementi comparabili non nazionali non dovrebbe di per sé esporre il contribuente a sanzioni per inadempienza.

3.2. Valutazione dei rischi

14. La globalizzazione complica le questioni relative alla tassazione e rende difficile per le amministrazioni fiscali seguire il flusso dei redditi e degli scambi. Inoltre, aumentando in misura significativa l'importo e il tipo dei redditi realizzati all'estero, la globalizzazione ha anche l'effetto di ridurre la capacità delle amministrazioni fiscali di verificare l'esattezza dei prezzi di trasferimento dei contribuenti. Disponendo di risorse limitate, le amministrazioni fiscali devono massimizzare l'efficienza amministrativa. Le imprese, d'altro canto, devono far fronte a obblighi documentali diversificati e spesso complessi e sono sempre più esposte a sanzioni per inosservanza di tali obblighi o del principio di piena concorrenza. Il Forum ha pertanto brevemente discusso la questione della valutazione dei rischi nel contesto degli obblighi documentali dal punto di vista sia delle amministrazioni fiscali che delle imprese e ha individuato obiettivi specifici e comuni.

15. Per quanto riguarda le amministrazioni fiscali, la valutazione dei rischi è considerata il principale strumento di selezione dei casi da esaminare e uno strumento utile per determinate indagini e verifiche fiscali. Per quanto riguarda le imprese, la valutazione dei rischi può aiutare i contribuenti a concentrarsi proattivamente su transazioni a "rischio" che possono richiedere una documentazione e spiegazioni più dettagliate e può anche contribuire al miglioramento dei sistemi di fissazione dei prezzi di trasferimento.
16. L'obiettivo comune della gestione dei rischi è quello di consentire all'impresa o all'amministrazione fiscale di stabilire il livello di impegno e di spesa appropriato per determinare, in particolari circostanze, quale debba essere in base al principio di piena concorrenza il risultato di una transazione tra imprese associate e come debbano essere conservati gli elementi atti a giustificare tale risultato. In altre parole, la valutazione dei rischi consente sia alle amministrazioni fiscali che alle imprese di ripartire e utilizzare le loro scarse risorse nel modo più efficiente ed efficace possibile.
17. Il Forum ha concluso che quanto più le imprese e le amministrazioni fiscali hanno una visione comune della valutazione dei rischi, tanto maggiori sono i vantaggi per tutti gli interessati. Esso ritiene che un'apposita procedura per esaminare i rischi di natura fiscale con una società sarebbe particolarmente utile per le questioni relative ai prezzi di trasferimento.
18. Il Forum ha esaminato il processo di valutazione dei rischi, ha riveduto gli indicatori e gli indici di rischio e ha considerato la possibilità di introdurre una procedura di valutazione dei rischi a livello dell'UE e i possibili vantaggi di un formulario standardizzato per la valutazione dei rischi. Tuttavia, i lavori sulla valutazione dei rischi non hanno potuto essere completati in quanto, a causa di limiti di tempo, il Forum ha deciso di portare avanti i lavori, ritenuti più importanti, sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE.

3.3. La documentazione dei prezzi di trasferimento nell'UE: l'approccio adottato

19. Un approccio comune a livello dell'UE in materia di obblighi documentali è stato ritenuto vantaggioso sia per i contribuenti, in termini di riduzione dei costi di conformità e minore esposizione a sanzioni relative alla documentazione, che per le amministrazioni fiscali, in termini di maggiore trasparenza e coerenza. Il Forum ha pertanto esaminato le potenzialità e i vantaggi di diversi possibili approcci comuni in materia di obblighi documentali, ossia quello delle "migliori pratiche", quello della "documentazione standardizzata" e quello della "documentazione (globale integrata) centralizzata". La questione è stata discussa dal FCPT alla luce dell'esperienza della Pacific Association of Tax Administrators (PATA) e degli orientamenti dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, intese a mantenere un equilibrio tra, da un lato, il diritto delle amministrazioni fiscali di ottenere da un contribuente le informazioni necessarie per valutare la conformità dei loro prezzi di trasferimento al principio di piena concorrenza e, dall'altro, i costi di conformità per il contribuente.
20. Considerati gli aspetti positivi e negativi dell'approccio basato sulla standardizzazione e di quello basato sulla centralizzazione, il Forum ha elaborato un nuovo approccio detto "Documentazione dei prezzi di trasferimento nell'UE" (DPT

UE) che combina aspetti dell'approccio della documentazione standardizzata con aspetti dell'approccio della documentazione (globale integrata) centralizzata. La DPT UE è composta da due parti principali: una documentazione contenente informazioni standardizzate comuni valide per tutti i membri del gruppo nell'UE ("masterfile") e più documentazioni standardizzate contenenti ciascuna informazioni relative ad un singolo paese ("documentazione nazionale"). Pertanto, secondo l'approccio della DPT UE, un gruppo multinazionale di società ha una documentazione standardizzata e coerente ("masterfile" integrato dalla "documentazione nazionale") a livello di società.

21. Il "masterfile" dovrebbe riflettere la realtà economica dell'impresa e fornire una rappresentazione della società e del suo sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento valida per tutti gli Stati membri dell'UE interessati. Insieme, il "masterfile" e la "documentazione nazionale" costituiscono la documentazione per lo Stato membro dell'UE interessato.
22. La DPT UE dovrebbe coprire tutte le entità del gruppo residenti nell'UE, comprese le transazioni controllate tra imprese non residenti nell'UE e entità del gruppo residenti nell'UE.
23. La DPT UE servirebbe sia come informazione di base ai fini della valutazione dei prezzi di trasferimento di un gruppo multinazionale sia come strumento di valutazione dei rischi del quale potrebbero avvalersi, da un lato, i contribuenti per individuare transazioni che potrebbero richiedere una documentazione e spiegazioni più dettagliate e, dall'altro, le amministrazioni fiscali per la selezione dei casi da esaminare e come punto di partenza per l'esame dei prezzi di trasferimento della società. La DPT UE potrebbe migliorare la qualità della documentazione e favorire l'osservanza da parte dei contribuenti degli obblighi documentali relativi ai prezzi di trasferimento negli Stati membri dell'UE, riducendo in tal modo il rischio di doppia imposizione e l'esposizione a sanzioni connesse alla documentazione. Per le amministrazioni fiscali, il vantaggio principale derivante dall'approccio basato sulla DPT UE consiste nel fatto che tutte le amministrazioni fiscali interessate avrebbero accesso alla stessa documentazione e alle stesse informazioni comuni contenute nel masterfile.
24. La DPT UE lascia una certa libertà ai contribuenti e alle amministrazioni fiscali in quanto la sua utilizzazione è facoltativa per i contribuenti e gli Stati membri possono decidere di non richiedere nessuna documentazione riguardo ai prezzi di trasferimento o di applicare norme che richiedono meno informazioni e meno documenti rispetto alla DPT UE.
25. Le imprese multinazionali che optano per la DPT UE dovrebbero in generale applicare tale approccio collettivamente a tutte le imprese associate soggette alle norme in materia di prezzi di trasferimento. Tuttavia, alcuni gruppi multinazionali hanno una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata, o sono costituiti da varie grandi divisioni con linee di prodotti e politiche in materia di prezzi di trasferimento completamente diverse. In altri casi le divisioni di un gruppo multinazionale non effettuano transazioni intragruppo. Inoltre, l'attuazione della DPT UE in un'impresa multinazionale di un gruppo o in una società di recente acquisizione può richiedere un certo tempo. In tutti questi casi, un unico masterfile relativo a tutti i membri del gruppo residenti nell'UE può essere inappropriato. In casi

debitamente giustificati, un gruppo multinazionale dovrebbe pertanto essere autorizzato a presentare più masterfile o a dispensare determinati membri del gruppo dalla DPT UE.

26. Un gruppo multinazionale non dovrebbe utilizzare la DPT UE per la sua documentazione in modo arbitrario e incostante, ma seguire la politica scelta in materia di documentazione con coerenza e continuità. Pertanto, un gruppo che adotta la DPT UE dovrebbe farlo in modo coerente in tutta l'UE e da un anno all'altro.
27. Gli Stati membri devono decidere come attuare la DPT UE a livello nazionale, ad esempio mediante l'adozione interna di norme, orientamenti, pratiche amministrative ecc., in modo da consentire l'accettazione del sistema a livello nazionale. La DPT UE dovrebbe essere attuata in modo flessibile e in funzione delle circostanze particolari dell'impresa in questione. In particolare, le imprese più piccole e meno complesse (comprese le PMI) non dovrebbero essere tenute a presentare una documentazione uguale in termini di quantità e complessità a quella richiesta a imprese più grandi e più complesse.
28. Il masterfile dovrebbe essere presentato e accettato in una lingua comunemente compresa dagli Stati membri interessati, e tradotto soltanto su richiesta. La documentazione nazionale dovrebbe essere compilata in una lingua prescritta dallo Stato membro interessato, anche se il contribuente ha scelto di tenere la documentazione nazionale nel masterfile.
29. Il contribuente dovrebbe essere tenuto a presentare la DPT UE all'amministrazione fiscale soltanto all'inizio di una verifica fiscale o su specifica richiesta. Tuttavia, ciascuno Stato membro mantiene il diritto di stabilire, nella normativa interna, l'obbligo per il contribuente di fornire, su specifica richiesta o durante una verifica fiscale, più informazioni e documenti di quelli previsti dalla DPT UE.
30. Gli Stati membri non dovrebbero imporre sanzioni connesse alla documentazione se i contribuenti adempiono in buona fede, in modo adeguato e entro un periodo di tempo ragionevole gli obblighi relativi alla DPT UE o gli obblighi documentali nazionali e utilizzano la loro documentazione in modo corretto per determinare i loro prezzi di trasferimento secondo il principio di piena concorrenza.
31. I contribuenti non sono soggetti a sanzioni connesse alla cooperazione se hanno accettato di adottare la DPT UE e forniscono, su specifica richiesta o durante una verifica fiscale, in modo adeguato e entro un periodo di tempo ragionevole informazioni e documenti supplementari rispetto a quelli della DPT UE.

3.4. Nuova entrata in vigore della Convenzione sull'arbitrato

32. Dopo essere stato ratificato da tutti gli Stati membri, il protocollo della Convenzione sull'arbitrato, che tra l'altro prevede la proroga della convenzione per periodi quinquennali, è nuovamente entrato in vigore il 1° novembre 2004 (con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2000).

33. In considerazione della divergenza tra le posizioni degli Stati membri durante il periodo transitorio in cui non tutti gli Stati membri avevano ratificato il protocollo (v. allegato 1 della prima relazione⁶ del FCPT), il Forum ha ritenuto che discutere i vari problemi relativi alla nuova entrata in vigore di tale strumento, in particolare per quanto riguarda i casi pendenti, potesse essere utile per trovare soluzioni comuni e garantire certezza giuridica ai contribuenti.
34. Dalle risposte a un questionario inviato alle amministrazioni fiscali degli Stati membri sulle procedure amichevoli (PA) pendenti nel quadro della Convenzione UE sull'arbitrato è emerso che al 31 dicembre 2004 vi erano in totale 109 casi pendenti. In 64 di tali casi la durata della procedura amichevole aveva superato i due anni e in 24 casi il contribuente aveva presentato la domanda prima del 1° gennaio 2000, e quindi il caso era pendente da oltre cinque anni (salvo proroga del termine di due anni a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione sull'arbitrato).
35. I risultati del questionario mostrano chiaramente l'importanza dei lavori del FCPT sul codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione sull'arbitrato⁷. Gli Stati membri sono pertanto invitati ad accelerare la conclusione delle loro procedure amichevoli pendenti nel quadro della Convenzione sull'arbitrato, specialmente di quelle che durano da oltre due anni. Per quanto riguarda i 24 casi in cui il contribuente aveva presentato la domanda prima del 1° gennaio 2000, gli Stati membri interessati sono invitati a costituire, senza ulteriore indugio, commissioni consultive e a sottoporre i casi a procedura arbitrale, al fine di eliminare urgentemente la doppia imposizione. Per le domande presentate dai contribuenti prima del 1° novembre 2004, in linea con le disposizioni del protocollo di proroga, la procedura arbitrale (seconda fase della Convenzione) dovrebbe essere avviata come indicato qui sotto (salvo proroga del termine di due anni a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione):
- per i casi in cui la procedura amichevole è stata avviata oltre due anni prima del 1° novembre 2004: il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del protocollo, ossia dopo il 1° novembre 2004; e
 - per i casi in cui la procedura amichevole è stata avviata meno di due anni prima del 1° novembre 2004: due anni dopo l'inizio della procedura amichevole.

3.5. Programma di lavoro futuro del FCPT

36. Nella riunione del 14 dicembre 2004, il Forum ha convenuto di incentrare i lavori del 2005 e 2006 sulle questioni seguenti:

⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sui lavori del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle società dall'ottobre 2002 al dicembre 2003 e su una proposta di codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione d'arbitrato (90/436/CEE del 23 luglio 1990) (COM(2004) 297 def. del 23 aprile 2004).

⁷ Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, p. 10-24).

- procedure alternative di prevenzione e soluzione delle controversie (compresi APP e consultazione preventiva);
- interessi e sanzioni relativi a adeguamenti dei prezzi di trasferimento;
- alcuni aspetti dell'interazione della procedura amichevole e di quella arbitrale con i ricorsi amministrativi e giudiziari; e
- l'influenza dei sistemi contabili sui prezzi di trasferimento (conseguenze e possibilità di sistemi contabili più armonizzati e integrati per i prezzi di trasferimento).

3.6. Monitoraggio

37. Il Forum ha inoltre deciso di assistere la Commissione nel monitoraggio dell'attuazione da parte degli Stati membri del codice di condotta per l'efficace attuazione della Convenzione sull'arbitrato e del processo di ratifica della convenzione sull'adesione dei dieci nuovi Stati membri alla Convenzione sull'arbitrato⁸. Ciò consentirà di valutare l'efficacia di tali strumenti nell'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

4. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE

38. Tenuto conto della summenzionata relazione sulle attività del FCPT, ancora una volta la Commissione non può che esprimere il proprio compiacimento per il lavoro svolto dal Forum. Gli esperti degli Stati membri e del mondo imprenditoriale hanno esaminato le diverse questioni in modo aperto e costruttivo giungendo a formulare proposte e raccomandazioni pragmatiche per risolvere i problemi trattati.

39. La Commissione ritiene che il lavoro realizzato dal FCPT sulla documentazione dei prezzi di trasferimento costituisca una soluzione pragmatica dei problemi creati dalle notevoli differenze tra gli obblighi documentali imposti dai singoli Stati membri messe in luce nello studio della Commissione sulla *"Tassazione delle società nel mercato interno"*. L'adozione di un approccio comune riguardo alla documentazione dei prezzi di trasferimento dovrebbe tradursi in una riduzione dei costi di conformità e in una maggiore coerenza degli obblighi relativi alla documentazione dei prezzi di trasferimento nell'UE.

40. La Commissione considera la DPT UE l'approccio più appropriato ed efficiente in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, a fronte del crescente numero di transazioni commerciali transfrontaliere intragruppo nell'UE. Tale nuovo approccio consentirà di ridurre gli ostacoli fiscali alle attività economiche transfrontaliere nel mercato interno.

41. La Commissione sostiene pienamente le conclusioni e i suggerimenti contenuti nella seconda relazione del FCPT. Basandosi su tale lavoro, essa ha elaborato una proposta di codice di condotta in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE.

⁸ Non ancora pubblicata nella GU.

42. La Commissione invita il Consiglio ad adottare il codice di condotta proposto in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE e invita gli Stati membri ad attuare rapidamente le raccomandazioni del codice di condotta nelle loro legislazioni o regolamentazioni amministrative nazionali.
43. La Commissione inoltre sostiene pienamente il nuovo programma di lavoro adottato dal FCPT nella riunione del dicembre 2004 e si attende sostanziali progressi in materia di prevenzione e soluzione delle controversie fiscali. Essa presenterà una relazione su tale tema non appena il FCPT avrà ultimato i suoi lavori.
44. Gli Stati membri sono invitati a presentare ogni anno alla Commissione una relazione sulle misure adottate in relazione al codice di condotta e sul suo funzionamento pratico. Sulla base di tali relazioni, la Commissione procederà periodicamente al riesame di tale codice.

RELAZIONE

Tenendo conto del suo studio sulla "Tassazione delle società nel mercato interno"⁹, nella comunicazione del 2001 "Verso un mercato interno senza ostacoli - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società"¹⁰ la Commissione europea ha proposto di creare un "Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento" (in appresso "FCPT"). L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato conclusioni favorevoli a tale iniziativa e nel giugno 2002 la Commissione ha ufficialmente istituito il FCPT.

Una prima comunicazione della Commissione¹¹ sulle attività del FCPT dall'ottobre 2002 al dicembre 2003 è stata pubblicata nell'aprile 2004 e adottata dal Consiglio nel dicembre 2004. Essa conteneva una proposta di codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione d'arbitrato¹² e per alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli previste nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

In considerazione dei risultati costruttivi realizzati e delle importanti questioni ancora da affrontare nel quadro del programma di lavoro del FCPT, nel dicembre 2004 la Commissione ha deciso di prolungare fino alla fine del 2006 il periodo di due anni inizialmente previsto per le sue attività.

La documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE è stato il secondo punto del programma di lavoro discusso dal FCPT. Un approccio comune a livello dell'UE sugli obblighi documentali è stato ritenuto vantaggioso sia per i contribuenti, in particolare in termini di riduzione dei costi di conformità e minore esposizione a sanzioni relative alla documentazione, che per le amministrazioni fiscali, in termini di maggiore trasparenza e coerenza.

Il FCPT ha esaminato finalità e contenuto di una documentazione valida ed efficace, in particolare i vantaggi della valutazione dei rischi, la questione dell'onere della prova, la compilazione, presentazione e conservazione della documentazione, la questione della lingua in cui presentare la documentazione dei prezzi di trasferimento, la consultazione di banche dati per la ricerca di elementi comparabili e l'applicazione della documentazione dei prezzi di trasferimento alle stabili organizzazioni.

Alla luce degli aspetti positivi e negativi degli approcci tradizionali (codice delle migliori pratiche, norme di documentazione standardizzate a livello UE e documentazione (integrata globale) centralizzata), in particolare in termini di certezza giuridica e flessibilità, il FCPT ha infine preso in considerazione un nuovo approccio, il più appropriato, basato su una

⁹ "Tassazione delle società nel mercato interno", documento di lavoro della Commissione, SEC(2001) 1681 del 23.10.2001.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: "Verso un mercato interno senza ostacoli - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società" COM(2001) 582 def. del 23.10.2001.

¹¹ "Comunicazione sui lavori del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle società dall'ottobre 2002 al dicembre 2003 e su una proposta di codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione d'arbitrato (90/436/CEE del 23 luglio 1990)" Com(2004) 297 def. del 23.4.2004.

¹² Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, p. 10).

"documentazione dei prezzi di trasferimento nell'UE" (DPT UE) standardizzata. La DPT UE è composta da due parti principali: (i) una documentazione standardizzata e coerente valida per tutti i membri di un gruppo multinazionale residenti nell'UE ("masterfile" o documentazione generale), e (ii) più documentazioni standardizzate contenenti ciascuna informazioni relative a un singolo paese a integrazione del "masterfile".

Le principali caratteristiche della DPT UE sono (i) la standardizzazione degli obblighi documentali necessari per consentire a un'amministrazione fiscale di valutare i rischi e di ottenere informazioni sufficienti ai fini della valutazione dei prezzi di trasferimento del gruppo multinazionale, (ii) la possibilità di centralizzare la parte comune della documentazione ("masterfile") a livello di gruppo e (iii) la messa a disposizione di tutti gli Stati membri dell'UE interessati di informazioni comuni standardizzate sui prezzi di trasferimento valide per tutte le consociate di un'impresa multinazionale residenti nell'UE.

Il FCPT ha adottato la sua relazione e le sue conclusioni all'unanimità nel maggio 2005. I lavori sulla documentazione dei prezzi di trasferimento sono illustrati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione¹³.

Le discussioni del Forum e la sua relazione sulla documentazione hanno messo in evidenza la necessità di fornire a tutte le parti (Stati membri e mondo imprenditoriale) uno strumento contenente alcune raccomandazioni nel settore della documentazione dei prezzi di trasferimento.

La Commissione sostiene le conclusioni e raccomandazioni contenute nella seconda relazione del Forum. In effetti, il nuovo approccio della DPT UE riduce i costi di conformità e accresce il livello di semplicità, coerenza e trasparenza nel settore dei prezzi di trasferimento.

Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia la creazione di una documentazione (globale integrata) standardizzata e parzialmente centralizzata relativa ai prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE, dovrebbe essere conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea e rimanere facoltativo per le società, una proposta di codice di condotta presentata dalla Commissione al Consiglio per adozione è considerata lo strumento giuridico più appropriato.

¹³ SEC(2005) 1477 del 11.11.2005, Report on transfer pricing documentation prepared by the EU Joint Transfer Pricing Forum.

Proposta di

CODICE DI CONDOTTA

relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTI lo studio della Commissione europea sulla "Tassazione delle società nel mercato interno"¹⁴, la proposta relativa all'istituzione di un "Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento" (in appresso "FCPT") fatta dalla Commissione nella sua comunicazione del 2001 "Verso un mercato interno senza ostacoli - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società"¹⁵, le conclusioni del Consiglio dell'11 marzo 2002 a favore di tale iniziativa e l'istituzione del FCPT nel giugno 2002,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
2. In un mercato interno avente le caratteristiche di un mercato nazionale, le transazioni tra imprese associate di Stati membri diversi non dovrebbero essere soggette a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili alle stesse transazioni effettuate tra imprese associate di uno stesso Stato membro.
3. Nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno, è estremamente importante ridurre i costi di conformità connessi alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate.
4. Il presente codice di condotta fornisce agli Stati membri e ai contribuenti un valido strumento per l'uso di una documentazione standardizzata e parzialmente centralizzata per i prezzi di trasferimento nell'UE, al fine di semplificare gli obblighi in materia di prezzi di trasferimento per le attività transfrontaliere.
5. L'uso negli Stati membri di una documentazione dei prezzi di trasferimento standardizzata e parzialmente centralizzata a sostegno della conformità dei prezzi di trasferimento al principio di piena concorrenza potrebbe consentire alle imprese di trarre maggiormente vantaggio dal mercato interno.

¹⁴ "Tassazione delle società nel mercato interno", documento di lavoro della Commissione, SEC(2001) 1681 del 23.10.2001.

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: "Verso un mercato interno senza ostacoli - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società" COM(2001) 582 def. del 23.10.2001.

6. La documentazione dei prezzi di trasferimento nell'UE deve rientrare nel quadro degli orientamenti sui prezzi di trasferimento dell'OCSE.
7. Il sistema della documentazione standardizzata e parzialmente centralizzata dovrebbe essere attuato in modo flessibile e in funzione delle particolari circostanze dell'impresa interessata.
8. Uno Stato membro può decidere di non imporre alcun obbligo documentale in relazione ai prezzi di trasferimento o di richiedere una documentazione più limitata di quella contemplata dal presente codice di condotta,

RICONOSCENDO che un approccio comune a livello UE in materia di obblighi documentali è vantaggioso sia per i contribuenti, in particolare in termini di riduzione dei costi di conformità e minore esposizione a sanzioni relative alla documentazione, che per le amministrazioni fiscali, in termini di maggiore trasparenza e coerenza,

ACCOGLIENDO favorevolmente la comunicazione del 2005 della Commissione sui lavori del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle società e su una proposta di codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'UE,

SOTTOLINEANDO che il codice di condotta è un impegno politico e non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri o le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità derivanti dal trattato,

RICONOSCENDO che l'attuazione del presente codice di condotta non deve ostacolare la ricerca di soluzioni su un piano più generale,

ADOTTANO IL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA:

Fatte salve le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta riguarda l'uso di una documentazione dei prezzi di trasferimento standardizzata e parzialmente centralizzata per le imprese associate nell'UE.

1. Gli Stati membri accettano una documentazione dei prezzi di trasferimento standardizzata e parzialmente centralizzata per le imprese associate nell'UE, ossia la "DPT UE" di cui all'allegato, e la considerano come informazione di base per la valutazione dei prezzi di trasferimento di un gruppo multinazionale.
2. Per i gruppi multinazionali l'uso della DPT UE è facoltativo.
3. Gli Stati membri applicano agli obblighi documentali relativi all'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione considerazioni analoghe a quelle applicabili alla documentazione dei prezzi di trasferimento.
4. Se del caso, gli Stati membri prendono debitamente in considerazione e seguono i principi e le indicazioni generali di cui all'allegato.

5. Gli Stati membri si impegnano a non esigere dalle imprese più piccole e meno complesse (comprese le PMI) la presentazione di una documentazione uguale per quantità o complessità a quella che può essere richiesta a imprese più grandi e più complesse.
6. Gli Stati membri dovrebbero:
 - a) astenersi dall'imporre alle imprese costi di conformità o oneri amministrativi eccessivi quando chiedono loro di compilare o ottenere della documentazione;
 - b) astenersi dal richiedere documentazione non pertinente alle transazioni in esame; e
 - c) garantire che le informazioni riservate contenute nella documentazione non verranno divulgate.
7. Gli Stati membri non devono imporre sanzioni connesse alla documentazione se i contribuenti adempiono in buona fede, in modo adeguato e entro un periodo di tempo ragionevole gli obblighi relativi alla presentazione di una documentazione standardizzata e coerente ai sensi dell'allegato o gli obblighi documentali interni di uno Stato membro e utilizzano correttamente la loro documentazione per determinare i loro prezzi di trasferimento secondo il principio di piena concorrenza.
8. Il presente codice di condotta è destinato agli Stati membri ma è anche inteso a incoraggiare le imprese multinazionali ad adottare l'approccio della DPT UE.
9. Per assicurare un'applicazione uniforme ed efficace del presente codice, gli Stati membri sono invitati a presentare ogni anno alla Commissione una relazione sulle eventuali misure da loro adottate in riferimento allo stesso e sul suo funzionamento pratico. In base a tali relazioni, la Commissione riferirà al Consiglio e potrà proporre un riesame delle disposizioni del presente codice.

ALLEGATO DEL CODICE DI CONDOTTA

DOCUMENTAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO NELL'UNIONE EUROPEA (DPT UE)

SEZIONE 1

CONTENTO DELLA DPT UE

1. La DPT UE standardizzata e coerente di un gruppo multinazionale è composta da due parti principali: (i) una documentazione contenente informazioni standardizzate comuni e coerenti valide per tutti i membri del gruppo residenti nell'UE ("masterfile") e (ii) più documentazioni standardizzate contenenti ciascuna informazioni relative ad un singolo paese ("documentazione nazionale"). La DPT UE dovrebbe contenere indicazioni sufficienti per consentire all'amministrazione fiscale di effettuare una valutazione dei rischi ai fini della selezione di casi da esaminare o all'inizio di una verifica fiscale, di fare domande pertinenti e precise sui prezzi di trasferimento delle imprese multinazionali e di valutare i prezzi di trasferimento delle transazioni tra società. Fatto salvo il paragrafo 31, la società presenta un'unica documentazione per ogni Stato membro interessato, costituita da un masterfile comune da usare in tutti gli Stati membri interessati e da una documentazione nazionale differente per ciascuno Stato membro.

2. Si devono fornire tutti gli elementi della DPT UE sotto indicati, tenendo conto della complessità dell'impresa e delle transazioni. Per quanto possibile, si devono usare informazioni già esistenti nel gruppo (ad es. a fini gestionali). Tuttavia, può essere chiesto a un'impresa multinazionale di presentare a questo scopo una documentazione non esistente per altri fini.

3. La DPT UE copre tutte le entità del gruppo residenti nell'UE, comprese le transazioni controllate tra imprese residenti fuori dell'UE e entità del gruppo residenti nell'UE.

4. Masterfile

4.1 Il "masterfile" deve riflettere la realtà economica dell'impresa e fornire una rappresentazione del gruppo multinazionale e del suo sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento relativa e accessibile a tutti gli Stati membri dell'UE interessati.

4.2 Il masterfile deve contenere i seguenti elementi:

- a) una descrizione generale dell'impresa e della strategia d'impresa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto all'esercizio precedente;
- b) una descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa del gruppo multinazionale (compresi un organigramma, un elenco dei membri del gruppo e una descrizione della partecipazione della società madre nelle consociate);
- c) i dati identificativi generali delle imprese associate che effettuano transazioni controllate in cui intervengono imprese residenti nell'UE;

- d) una descrizione generale delle transazioni controllate in cui intervengono imprese associate residenti nell'UE, ossia una descrizione generale dei:
 - (i) flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie);
 - (ii) flussi di fatturazione;
 - (iii) importi dei flussi di transazioni;
- e) una descrizione generale delle funzioni esercitate e dei rischi assunti e descrizione dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni e nei rischi rispetto all'esercizio precedente, ad es. cambiamento da società distributrice a pieno titolo a commissionario;
- f) attività immateriali detenute (brevetti, marchi di fabbrica, marche, know-how ecc.) e royalty pagate o riscosse;
- g) politica del gruppo multinazionale in materia di prezzi di trasferimento tra società o una descrizione del sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento del gruppo che spieghi la conformità dei prezzi di trasferimento della società al principio di piena concorrenza;
- h) elenco degli accordi di contribuzione ai costi, degli APP e delle decisioni riguardanti aspetti attinenti ai prezzi di trasferimento nella misura in cui interessano i membri del gruppo residenti nell'UE;
- i) impegno da parte di ciascun contribuente nazionale a fornire informazioni supplementari su richiesta e entro un periodo di tempo ragionevole in conformità alle norme nazionali.

5. Documentazione nazionale

5.1 Il contenuto della documentazione nazionale integra il masterfile. Insieme, le due parti costituiscono la documentazione per lo Stato membro dell'UE interessato. La documentazione nazionale è accessibile alle amministrazioni fiscali che hanno un interesse legittimo all'appropriato trattamento fiscale delle transazioni coperte dalla documentazione.

5.2 La documentazione nazionale deve contenere, a complemento del contenuto del masterfile, i seguenti elementi:

- a) una descrizione particolareggiata dell'impresa e della strategia d'impresa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto all'esercizio precedente; e
- b) informazioni, ossia descrizione e spiegazione, relative alle transazioni controllate nazionali, in particolare:
 - (i) flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie);
 - (ii) flussi di fatturazione; e

- (iii) importi dei flussi di transazioni;
- c) un'analisi di comparabilità, ossia:
 - (i) caratteristiche dei beni e servizi;
 - (ii) analisi funzionale (funzioni esercitate, attività usate, rischi assunti);
 - (iii) termini contrattuali;
 - (iv) condizioni economiche; e
 - (v) strategie d'impresa particolari;
- d) indicazioni sulla scelta e applicazione del o dei metodi di fissazione dei prezzi di trasferimento, ossia indicazione dei motivi per i quali è stato scelto un determinato metodo e del modo in cui è stato applicato;
- e) informazioni pertinenti sugli elementi comparabili interni e/o esterni, se possibile; e
- f) descrizione dell'attuazione e applicazione della politica del gruppo in materia di prezzi di trasferimento tra società.

6. Un'impresa multinazionale deve avere la possibilità di inserire le indicazioni nel masterfile anziché nella documentazione nazionale, purché esse siano altrettanto dettagliate che nella documentazione nazionale. La documentazione nazionale deve essere compilata nella lingua prescritta dallo Stato membro interessato, anche se la società ha scelto di tenere la documentazione nazionale nel masterfile.

7. Le informazioni e i documenti nazionali relativi a una transazione controllata che interessa uno o più Stati membri devono essere contenuti nella documentazione nazionale di tutti gli Stati membri interessati o nel masterfile comune.

8. Le imprese multinazionali devono poter compilare la documentazione nazionale sotto forma di documentazione unica (contenente informazioni su tutte le imprese residenti nel paese in questione) o di documentazioni separate per ciascuna impresa o gruppo di attività nel paese.

9. La documentazione nazionale deve essere compilata nella lingua prescritta dallo Stato membro interessato.

SEZIONE 2

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E OBBLIGHI GENERALI PER LE IMPRESE MULTINAZIONALI

10. Per i gruppi multinazionali l'uso della DPT UE è facoltativo. Tuttavia, un gruppo multinazionale non deve usare la DPT UE per la sua documentazione in modo arbitrario e incostante, ma in modo coerente in tutta l'UE e da un anno all'altro.

11. Un gruppo multinazionale che opta per la DPT UE deve in generale applicare tale approccio collettivamente a tutte le imprese associate che effettuano transazioni controllate in cui intervengono imprese residenti nell'UE soggette alle norme in materia di prezzi di trasferimento. Fatto salvo il paragrafo 31, un gruppo multinazionale che opta per la DPT UE deve pertanto tenere la documentazione di cui alla sezione 1 per tutte le sue imprese residenti nello Stato membro interessato, comprese le stabili organizzazioni.

12. Se un gruppo multinazionale ha optato per la DPT UE per un determinato esercizio finanziario, ogni membro del gruppo ne informa la sua amministrazione fiscale.

13. I gruppi si devono impegnare a compilare il masterfile in tempo utile per soddisfare eventuali richieste legittime da parte di una delle amministrazioni fiscali interessate.

14. Il contribuente di un dato Stato membro deve rendere la sua DPT UE disponibile, su richiesta di un'amministrazione fiscale, entro un periodo di tempo ragionevole in funzione della complessità delle transazioni.

15. Il contribuente cui spetta mettere la documentazione a disposizione dell'amministrazione fiscale dovrebbe essere il contribuente tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e passibile di sanzione in caso di mancata messa a disposizione della documentazione necessaria. Ciò vale anche se la documentazione viene compilata e conservata da un'impresa del gruppo per conto di un'altra. La decisione di un gruppo multinazionale di applicare la DPT UE implica un impegno nei confronti di tutte le imprese associate residenti nell'UE a mettere il masterfile e la rispettiva documentazione nazionale a disposizione della sua amministrazione fiscale nazionale.

16. Se, nella sua dichiarazione dei redditi, un contribuente effettua un adeguamento degli utili in seguito all'applicazione del principio di piena concorrenza, deve essere disponibile una documentazione da cui risulta in che modo è stato calcolato l'adeguamento.

17. L'aggregazione delle transazioni deve essere applicata in modo coerente, risultare trasparente per l'amministrazione fiscale e essere conforme al paragrafo 1.42 degli orientamenti dell'OCSE sui prezzi di trasferimento (che consente l'aggregazione per le transazioni così strettamente connesse tra loro o talmente continue da non poter essere valutate in modo adeguato separatamente). Tali norme si devono applicare in modo ragionevole, tenendo conto in particolare del numero e della complessità delle transazioni.

SEZIONE 3

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E OBBLIGHI GENERALI PER GLI STATI MEMBRI

18. Poiché la DPT UE fornisce informazioni di base per la valutazione dei prezzi di trasferimento del gruppo multinazionale, uno Stato membro ha il diritto, nel quadro della normativa interna, di esigere, su specifica richiesta o durante una verifica fiscale, informazioni e documenti supplementari e diversi rispetto a quelli della DPT UE.

19. Il periodo entro il quale fornire informazioni e documenti supplementari specificamente richiesti (cfr. paragrafo 18) deve essere determinato caso per caso in funzione della quantità e complessità delle informazioni e dei documenti richiesti. A seconda delle specifiche

disposizioni locali, i tempi dovrebbero essere stabiliti in modo da dare al contribuente un periodo di tempo ragionevole (che può variare in funzione della complessità della transazione) per preparare le informazioni supplementari.

20. I contribuenti non sono soggetti a sanzioni connesse alla cooperazione se hanno accettato di adottare l'approccio della DPT UE e forniscono, su specifica richiesta o durante una verifica fiscale, in modo adeguato e entro un periodo di tempo ragionevole informazioni e documenti supplementari rispetto a della DPT UE (cfr. paragrafo 18).

21. I contribuenti dovrebbero essere tenuti a presentare all'amministrazione fiscale la loro DPT UE, ossia il masterfile e la documentazione nazionale, soltanto all'inizio di una verifica fiscale o su specifica richiesta.

22. Se uno Stato membro richiede ad un contribuente di fornire informazioni sui prezzi di trasferimento con la dichiarazione dei redditi, tale richiesta dovrebbe essere limitata ad un breve questionario o ad un apposito modulo di valutazione dei rischi.

23. Non dovrebbe essere sempre necessaria la traduzione dei documenti in una lingua locale. Per minimizzare i costi e i ritardi dovuti alla traduzione, gli Stati membri dovrebbero per quanto possibile accettare documenti compilati in una lingua straniera. Per quanto riguarda la DPT UE, le amministrazioni fiscali dovrebbero essere disposte ad accettare il masterfile in una lingua di comune comprensione per gli Stati membri interessati. Traduzioni del masterfile dovrebbero essere fornite soltanto se strettamente necessario e su specifica richiesta.

24. Gli Stati membri non dovrebbero imporre ai contribuenti di conservare la documentazione oltre un periodo di tempo ragionevole compatibile con gli obblighi previsti dalle legislazioni nazionali che si applicano a ciascuna impresa del gruppo.

25. Gli Stati membri dovrebbero valutare gli elementi comparabili nazionali o non nazionali in funzione dei fatti e delle circostanze propri del caso in questione. Ad esempio, gli elementi comparabili trovati in banche dati paneuropee non dovrebbero essere automaticamente rifiutati. L'uso di elementi comparabili non nazionali non dovrebbe di per sé esporre il contribuente a sanzioni per inadempienza.

SEZIONE 4

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E OBBLIGHI GENERALI APPLICABILI ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI E AGLI STATI MEMBRI

26. Se la documentazione presentata per un periodo rimane valida per periodi successivi e continua a comprovare la conformità della determinazione dei prezzi al principio di piena concorrenza, può essere opportuno che la documentazione relativa ai periodi successivi rinvii a quella precedente anziché ripetere le indicazioni in essa contenute.

27. La documentazione non deve riprodurre i documenti facenti parte delle negoziazioni tra imprese operanti in condizioni di piena concorrenza (ad esempio, per l'accettazione di un'agevolazione creditizia o di un contratto di notevole entità) purché contenga informazioni sufficienti per valutare se il prezzo è stato fissato secondo il principio di piena concorrenza.

28. Il tipo di documentazione che deve essere presentato da un'impresa che fa parte di un gruppo come consociata può essere diverso da quello che deve essere presentato da una società madre, nel senso che una consociata non è tenuta a fornire informazioni su tutte le relazioni e le transazioni transfrontaliere tra le imprese associate del gruppo multinazionale ma soltanto sulle relazioni e le transazioni che la riguardano.

29. Per le amministrazioni fiscali, il luogo in cui un contribuente compila e conserva la sua documentazione dovrebbe essere irrilevante, purché essa sia sufficiente e, su richiesta, venga tempestivamente messa a disposizione delle amministrazioni fiscali interessate. I contribuenti dovrebbero pertanto essere liberi di tenere la loro documentazione, compresa la DPT UE, in modo centralizzato o non centralizzato.

30. Il modo in cui conservare la documentazione – su carta, in forma elettronica o con qualsiasi altro sistema – dovrebbe essere a discrezione del contribuente, purché la documentazione possa essere messa a disposizione dell'amministrazione fiscale in modo ragionevole.

31. In casi debitamente giustificati, ad es. nel caso di un gruppo multinazionale con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata, o costituito da varie grandi divisioni che hanno linee di prodotti e politiche in materia di prezzi di trasferimento completamente diverse o non effettuano transazioni intragruppo, e nel caso di un'impresa di recente acquisizione, un gruppo multinazionale dovrebbe essere autorizzato a presentare più di un masterfile o a dispensare determinati membri del gruppo dalla DPT UE.

SEZIONE 5

GLOSSARIO

IMPRESA MULTINAZIONALE E GRUPPO MULTINAZIONALE

Secondo gli orientamenti dell'OCSE sui prezzi di trasferimento,

- un'impresa multinazionale è una società che fa parte di un gruppo multinazionale;
- un gruppo multinazionale è un gruppo di imprese associate con sedi di affari in due o più paesi.

DOCUMENTAZIONE STANDARDIZZATA

Una serie uniforme di norme applicabili a livello dell'UE in materia di obblighi documentali, sulla base delle quali tutte le imprese residenti negli Stati membri compilano una documentazione distinta e unica. Questo approccio più normativo ha come obiettivo una documentazione decentralizzata ma standardizzata, ossia prevede che ciascuna entità di un gruppo multinazionale compili la propria documentazione, ma secondo norme comuni.

DOCUMENTAZIONE (GLOBALE INTEGRATA) CENTRALIZZATA

Un'unica documentazione (documentazione di base) su base globale o regionale compilata dalla società madre o dalla sede centrale di un gruppo di società in forma standardizzata e coerente a livello dell'UE. Tale documentazione può servire come base per la compilazione di una documentazione nazionale locale a partire da fonti sia locali che centrali.

DOCUMENTAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO NELL'UE (DPT UE)

L'approccio della "documentazione dei prezzi di trasferimento dell'UE" (DPT UE) combina aspetti dell'approccio della documentazione standardizzata con aspetti dell'approccio della documentazione (globale integrata) centralizzata. Un gruppo multinazionale dovrebbe compilare una documentazione dei prezzi di trasferimento standardizzata e coerente composta da due parti principali: (i) una documentazione uniforme contenente informazioni standardizzate comuni valide per tutti i membri del gruppo residenti nell'UE ("masterfile") e (ii) più documentazioni standardizzate contenenti ciascuna informazioni relative a un singolo paese ("documentazione nazionale"). La documentazione completa per un dato paese sarebbe costituita dal masterfile comune integrato dalla documentazione nazionale relativa al paese in questione.

SANZIONE RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE

Sanzione amministrativa (o civile) imposta in seguito a inosservanza degli obblighi relativi alla DPT UE o degli obblighi documentali interni di uno Stato membro (a seconda degli obblighi ai quali l'impresa multinazionale ha scelto di essere soggetta) alla scadenza del termine previsto per la presentazione all'amministrazione fiscale della DPT UE o della documentazione interna richiesta da uno Stato membro.

SANZIONE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE

Sanzione amministrativa (o civile) imposta in seguito a mancata tempestiva ottemperanza alla specifica richiesta di un'amministrazione fiscale di fornire informazioni o documenti supplementari rispetto a quelli previsti dalla DPT UE o agli obblighi documentali interni di uno Stato membro (a seconda degli obblighi ai quali l'impresa multinazionale ha scelto di essere soggetta).

SANZIONE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO

Sanzione imposta in seguito a mancato rispetto del principio di piena concorrenza, generalmente applicata in forma di soprattassa di importo fisso o pari ad una determinata percentuale dell'adeguamento dei prezzi di trasferimento o dell'importo di imposta non dichiarato.